



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

RESPONSABILITÀ DEL SINDACO DIMISSIONARIO: QUANDO LE DIMISSIONI DIVENTANO EFFETTIVE

Publicato il 11 Ottobre 2024 di Sabatino Pizzano



Il tema della responsabilità dei sindaci dimissionari nelle società per azioni è stato recentemente oggetto di una significativa pronuncia del Tribunale di Catanzaro. La sentenza, emessa il 10 luglio scorso, offre importanti spunti di riflessione sul delicato equilibrio tra le dimissioni dall'incarico e le responsabilità che persistono in capo ai membri dell'organo di controllo societario.

Il caso esaminato dal Tribunale di Catanzaro

La vicenda giudiziaria in questione riguardava un'azione di responsabilità intentata contro gli amministratori e i sindaci di una società per azioni fallita. Uno dei sindaci convenuti aveva cercato di sottrarsi alle accuse sostenendo di aver rassegnato le dimissioni poco dopo la sua nomina, precisamente un mese dopo aver assunto l'incarico. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto che questa circostanza non fosse sufficiente a esonerarlo dalle sue responsabilità, aprendo così la strada a una dettagliata analisi delle condizioni necessarie affinché le dimissioni di un sindaco possano considerarsi effettive.

L'efficacia delle dimissioni

La sentenza del Tribunale di Catanzaro ha chiarito che le dimissioni di un sindaco non producono effetti immediati, ma diventano operative solo dopo il completamento di un processo articolato in più fasi. In primo luogo, è necessario che venga effettuata una comunicazione ufficiale al sindaco supplente, informandolo del suo subentro nella carica. Questa comunicazione è fondamentale affinché il supplente sia messo a conoscenza della decorrenza del ruolo che è chiamato ad assumere.

Successivamente, è indispensabile procedere con l'iscrizione delle dimissioni e del conseguente subentro del supplente presso il Registro delle imprese. Questo passaggio formale è cruciale per rendere la modifica dell'organo di controllo opponibile ai terzi e pienamente efficace dal punto di vista giuridico.

Il Tribunale ha sottolineato che, sebbene il subentro del sindaco supplente sia automatico e non richieda una nuova nomina o un'ulteriore accettazione, è fondamentale che il supplente sia informato della sua nuova posizione e della data di inizio del suo incarico. Senza questa comunicazione e la successiva iscrizione nel Registro delle imprese, le dimissioni non possono considerarsi pienamente efficaci.

La prorogatio del sindaco dimissionario

Un aspetto particolarmente rilevante emerso dalla sentenza riguarda il regime di prorogatio del sindaco dimissionario. Fino a quando non vengono completati i passaggi sopra descritti, il sindaco che ha presentato le dimissioni continua a svolgere le sue funzioni in regime di prorogatio. Questo significa che, nonostante l'intenzione di lasciare l'incarico, il sindaco rimane pienamente responsabile per l'esercizio delle sue funzioni di controllo.

Nel caso specifico esaminato dal Tribunale di Catanzaro, è stato ritenuto che il sindaco non fosse mai effettivamente cessato dalla carica, poiché non era stato indicato il supplente subentrante e non era stata fornita prova dell'iscrizione delle dimissioni nel Registro delle imprese. Questa decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che applica l'istituto della prorogatio al sindaco dimissionario, in contrapposizione a un'altra corrente interpretativa che considera le dimissioni del sindaco immediatamente efficaci.

Responsabilità e doveri del sindaco: oltre le dimissioni

La sentenza ha inoltre evidenziato un aspetto cruciale riguardante la responsabilità del sindaco: la semplice presentazione delle dimissioni non è sufficiente a esonerarlo dalle sue responsabilità. Il Tribunale ha sottolineato che la diligenza richiesta nell'ambito

della vigilanza sull'operato degli amministratori impone al sindaco di adottare misure concrete per contrastare eventuali illeciti gestionali.

In particolare, le dimissioni, se non accompagnate da azioni volte a impedire il protrarsi di situazioni irregolari, possono addirittura essere considerate come prova di una condotta negligente. Il sindaco, infatti, ha il dovere di attivare gli specifici poteri attribuitigli dalla legge per contrastare, porre rimedio o impedire il protrarsi di illeciti gestori. L'inerzia di fronte a situazioni di reiterata illegalità, anche in presenza di dimissioni presentate, può quindi configurarsi come una condotta colposa.

La decadenza del sindaco: necessità di un accertamento formale

Un ulteriore aspetto affrontato dalla sentenza riguarda la questione della decadenza del sindaco. Nel caso in esame, il sindaco convenuto aveva sostenuto di essere comunque decaduto dalla carica per non aver partecipato ad alcuna riunione dell'assemblea dei soci. Il Tribunale ha respinto questa argomentazione, chiarendo che qualsiasi forma di decadenza, sia essa ordinaria o sanzionatoria, richiede un accertamento formale da parte di un organo sociale.

Questo accertamento è necessario non solo per dare evidenza della decadenza, ma anche per poter applicare il meccanismo di sostituzione previsto dall'articolo 2401 del Codice Civile e per iscrivere nel Registro delle imprese la cessazione del sindaco decaduto e il subentro del nuovo. La formalizzazione della decadenza attraverso una delibera è quindi indispensabile per rendere l'evento conoscibile alla società e ai terzi, acquisendo efficacia nei loro confronti solo dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Catanzaro offre un'analisi approfondita e dettagliata sulla responsabilità dei sindaci dimissionari nelle società per azioni. Emerge chiaramente che le dimissioni non costituiscono una via di fuga automatica dalle responsabilità, ma devono essere accompagnate da azioni concrete e da specifici adempimenti formali per diventare effettive.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA